



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

GIACINTO BISOGNI	Presidente
ALBERTO PAZZI	Consigliere
ROBERTO GIOVANNI CONTI	Consigliere
LUNELLA CARADONNA	Consigliere - Rel.
LUIGI D'ORAZIO	Consigliere

Dichiarazione
giudiziale di
paternità

26/04/2021 CC
R.G. 7886/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 7886/2021 proposto da:

(omissis) , rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis)
, giusta procura in calce al ricorso per cassazione, tutti
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. (omissis) , in
(omissis) .

- ricorrente -

contro

(omissis) , rappresentata e difesa dagli Avv.ti
(omissis) , (omissis) e (omissis) , con domicilio
eletto presso lo studio di quest'ultimo, in (omissis) ,
come da procura alle liti, unita al controricorso.

- controricorrente -



e nei confronti di

Procura Generale presso la Corte di appello di (omissis) ;

- intimata -

avverso la sentenza della Corte di appello di (omissis) n. (omissis) ,
pubblicata il (omissis) ;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26
aprile 2022 dal consigliere Lunella Caradonna;

RILEVATO CHE

1. Con sentenza del (omissis) , la Corte di appello di Salerno
ha rigettato l'appello proposto da (omissis) , avverso la
sentenza del Tribunale di (omissis) n. 3308/2015, depositata in data 18
luglio 2015, che aveva accolto la domanda di dichiarazione giudiziale
di paternità formulata da (omissis) e aveva
condannato il (omissis) al rimborso, in favore della stessa, quale
erede della madre deceduta (omissis) , delle spese affrontate in
via esclusiva per il mantenimento, fino al raggiungimento della sua
indipendenza economica, quantificate in via equitativa in euro 250,00
mensili, per un importo complessivo di euro 54.000,00, oltre interessi
legali dalla domanda al soddisfo .

2. La Corte di appello di (omissis) , dopo avere dichiarato
l'inammissibilità della produzione documentale dell'appellante per
violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., ha ritenuto infondato il primo
motivo di gravame, affermando che il tribunale aveva provveduto alla
liquidazione delle somme affrontate in via esclusiva per il
mantenimento della figlia, in conformità alla domanda formulata
nell'atto di citazione e non anche a titolo di risarcimento del danno e
che il riferimento alle conseguenze di natura risarcitoria contenuto a
pag. 5 della sentenza di primo grado era stato compiuto dal Tribunale
quale enunciazione del principio della Suprema Corte che la violazione



dei doveri di mantenimento dei genitori poteva dare luogo non solo alla ripetizione in via di regresso della somma spettante, ma non corrisposta dal genitore inadempiente, ma poteva anche integrare gli estremi dell'illecito civile, in caso di lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e dare vita ad una autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ..

3. I giudici di secondo grado hanno ritenuto infondato anche il secondo motivo di gravame, evidenziando che la sentenza di accertamento della filiazione naturale attribuiva uno *status* con efficacia retroattiva, sin dal momento della nascita, con il conseguente diritto di regresso della madre nei confronti dell'altro genitore per la corrispondente quota di mantenimento; nella specie, l'appellante non aveva contestato che la madre aveva provveduto integralmente al mantenimento della figlia; la quantificazione della somma non richiedeva una precisa dimostrazione probatoria dettagliata, potendo beneficiare del regime di cui all'art. 1226 cod. civ.. e che la sentenza impugnata aveva fatto corretta applicazione di detto principio.

4. (omissis) , avverso la superiore sentenza, ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a cinque motivi.

5. (omissis) ha depositato controricorso.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., avendo la Corte di appello ritenuto inammissibile, in virtù di quanto disponeva il comma 3 dell'art. 345 cod. proc. civ., l'atto di citazione, notificato in data 27 ottobre 2017, che conteneva affermazioni della (omissis) mai effettuate prima e in contrasto con quelle riportate in primo grado, ovvero che ella era stata costretta a vivere con il solo reddito del nonno materno (e non della madre), che con lo stesso doveva mantenere tutta la famiglia; che tale



atto, in quanto riferito a documento sopravvenuto, esulava dall'ambito di applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ.; che il nuovo documento metteva in luce, prima ancora che un problema concernente la prova di una diversa titolarità del diritto al rimborso (diritto peraltro di natura disponibile), una questione concernente il difetto di legittimazione processuale di (omissis) (eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo), che si era professata, sin dal giudizio di primo grado, erede della madre Olga e non anche del nonno.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 Ed invero questa Corte ha già avuto modo di rilevare che l'art. 345 cod. proc. civ., nel riconoscere alle parti la facoltà di produrre nuovi documenti nel giudizio di appello, non contiene alcuna disposizione speciale in ordine al termine per il relativo deposito e, pertanto, la produzione medesima deve ritenersi consentita, in base alla regola generale stabilita dall'art. 184 cod. proc. civ., sino alla rimessione della causa al collegio (Cass., 26 giugno 1992, n.7923; Cass., 20 aprile 2007, n. 9491), con la conseguenza che la produzione di nuovi documenti in appello, anche tenuto conto del disposto normativo di cui all'art. 345, comma terzo, cod. proc. civ., è, comunque, preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione.

1.3 Nel caso in esame, come affermato dallo stesso ricorrente, a pag. 6 del ricorso per cassazione, l'atto di citazione notificato in data 27 ottobre 2007 era stato depositato cinque giorni prima della seconda udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 22 ottobre 2020. Infatti, come emerge anche dallo svolgimento del processo (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), la causa era stata posta in decisione una prima volta all'udienza dell'11 luglio 2019, con la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. (quando l'atto di citazione di (omissis) era stato notificato in data 27 ottobre 2017), salvo poi la causa essere stata rimessa sul ruolo ai fini di consentire la



partecipazione del P.M. ai sensi dell'art. 70 cod. proc. civ. ed essere stata successivamente disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del decreto legge n. 18/2020 e, all'udienza del 22 ottobre 2020, posta nuovamente in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..

1.4 Il motivo è, comunque, infondato, dato che la circostanza dedotta nell'atto di citazione notificato in data 27 ottobre 2017, ovvero che la

(omissis)

fosse stata costretta a vivere con il reddito del nonno materno, implica solamente che la madre avesse provveduto al mantenimento della figlia anche con l'aiuto del genitore paterno; tale evenienza, dunque, non involge una questione concernente il difetto di legittimazione processuale della (omissis).

2. Con il secondo motivo si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nonché violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 2967 cod. civ. e 115 e 167 cod. proc. civ., avendo la Corte di appello statuito che la contestazione concernente il fatto che la madre dell'appellata avesse integralmente provveduto al mantenimento della figlia, non fosse avvenuta, quando, invece, non era stato affatto così e non potendosi ritenere come non contestato un fatto allegato in maniera assolutamente generica e privo di qualsiasi supporto probatorio.

2.1 Il motivo è manifestamente infondato.

2.2 La Corte territoriale ha, infatti, riconosciuto l'obbligo di rimborso a carico del padre, con una *ratio decidendi* che non è stata minimamente censurata dal ricorrente, fondata sul principio, correttamente richiamato e statuito da questa Corte, secondo cui la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 cod. civ. e, a norma dell'art. 261 cod. civ., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione



legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 cod. civ e che la relativa obbligazione si collega allo *status* genitoriale e assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali (Cass., 28 marzo 2017, n. 7960; Cass., 11 luglio 2017, n. 17140, richiamata anche dalla Corte territoriale).

In particolare, la sentenza dichiarativa della filiazione naturale trova specifico fondamento normativo nell'art. 30 Costituzione e negli artt. 147, 148, 155 e 155 *sexies* cod. civ. ed implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento (Cass., 3 settembre 2013, n. 20137, in motivazione).

2.3 Del tutto priva di rilievo decisivo è, dunque, l'affermazione, da considerarsi svolta dalla Corte di appello "*ad abundantiam*", circa la mancata contestazione della circostanza che la madre abbia integralmente provveduto al mantenimento della figlia, essendo comunque il padre tenuto per legge all'obbligo di mantenimento della figlia, ricollegandosi la relativa obbligazione allo *status* genitoriale, ed essendo incontroverso che lo stesso non avesse mai ottemperato a tale obbligo.

3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 147, 148, 316 *bis*, 1226 e 1229 cod. civ., avendo la Corte di appello statuito che la prestazione oggetto del rimborso *pro quota* esercitato in via di regresso dal genitore, che adduceva di essersi fatto carico in via esclusiva e per l'intero del mantenimento del figlio in assenza di allegazioni e prove, potesse essere determinata e liquidata secondo equità.



4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 147, 148, 316 *bis*, 379, secondo comma, 1226, 1229, 2045, 2047, comma secondo, cod. civ., nonché dell'art. 12 disp. att. sulla legge in generale, essendo infondato, inammissibile, erroneo, invalido, irragionevole, etc. il principio, richiamato dalla Corte di appello, secondo cui la prestazione oggetto del rimborso *pro quota* esercitato in via di regresso dal genitore, che adduca di essersi fatto carico in via esclusiva e per l'intero del mantenimento del figlio, in assenza di allegazioni e prove, possa essere determinata e liquidata secondo equità stante la sua natura «indennitaria».

5 Con il quinto motivo si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avendo la Corte di appello statuito che, in assenza di allegazione e di prova, si potesse pervenire alla determinazione e liquidazione della prestazione oggetto del rimborso *pro quota* in questione per via equitativa, senza nulla dire circa la contestazione, secondo la quale, in virtù di un segnalato e preciso orientamento della Corte di Cassazione (Cass., 4 novembre 2010, n. 22506), il rinvio al citato criterio equitativo è escluso quando l'istante non allegghi o dia prova degli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che aveva per intero affrontato la spesa, in considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso, non potendosi prescindere né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.



5.1 Le censure, in parte ripetitive del secondo motivo di ricorso e che vanno trattate unitariamente perchè connesse, sono inammissibili, oltre che manifestamente infondate.

5.2 Sono inammissibili, per quanto concerne il vizio di violazione di legge, laddove il ricorrente non ha assolto all'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., che impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. pro. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745).

5.3 Le censure sono, poi, manifestamente infondate, dovendosi richiamare, in proposito, la giurisprudenza consolidata di questa Corte che ha affermato «*in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale*» (Cass., 22 luglio 2014, n. 16657, richiamata anche dalla Corte territoriale; Cass., 19 febbraio 2010, n. 3991; Cass., 1 ottobre 1999, n. 10861).



5.4 Né, con specifico riguardo al vizio di omesso esame, sussiste il denunciato vizio di mancanza di motivazione, atteso che la Corte territoriale, con valutazione immune da vizi sul piano logico, ha ritenuto che il giudice di primo grado correttamente avesse affermato che, nel caso in esame, non fosse stato possibile pervenire ad una esatta determinazione delle somme dovute a titolo di rimborso e che, pertanto, dovesse a tal fine procedersi in via equitativa.

D'altro canto se, come detto, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione a sostegno del ricorso al criterio equitativo, il giudizio relativo alla conseguente quantificazione, peraltro espressione di valutazione di merito, non appare formulato arbitrariamente, considerato che la somma complessiva di euro 54.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, è stata determinata con riferimento alla omessa contribuzione dalla nascita di (omissis) (omissis) ((omissis)) fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.

5.5 Non si pone, in ultimo, in contrasto con le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale il principio statuito da questa Corte, con la sentenza del 4 novembre 2010, n. 22506, richiamata dal ricorrente, secondo cui *«L'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo "status" genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 del cod. civ. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 cod. civ. Pertanto, il "quantum" dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al*



riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori», principio che, infatti, non esclude il ricorso al criterio equitativo, tutte le volte in cui non sia possibile pervenire ad una esatta determinazione dell'importo dovuto.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso articolo 13.



Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2021.

Il Presidente
Giacinto Bisogni

